



**COMUNE DI VAL DELLA TORRE**  
Provincia di Torino

RG/

**REGOLAMENTO**  
**PER LA GESTIONE DEL SISTEMA**  
**DI VIDEOSORVEGLIANZA**

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 29.04.2010

## INDICE

ART. 1	PREMESSA	3
ART. 2	FINALITÀ	3
ART. 3	CARATTERISTICHE GENERALI DEL SISTEMA E MODALITÀ DI FRUIZIONE DEI DATI	3
ART. 4	TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI	4
ART. 5	MODALITÀ DI ACCESSO AI DATI	4
ART. 6	PROCEDURE PER L'ACCESSO ALLE INFORMAZIONI IN CASO DI ATTI CRIMINOSI	4
ART. 7	DIRITTI DELL'INTERESSATO	5
ART. 8	INFORMAZIONI RESE AL MOMENTO DELLA RACCOLTA	5
ART. 9	CESSAZIONE DEL TRATTAMENTO DEI DATI	6
ART. 10	LIMITI ALLA UTILIZZABILITÀ DI DATI PERSONALI	6
ART. 11	DANNI CAGIONATI PER EFFETTO DEL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI	6
ART. 12	COMUNICAZIONE	6
ART. 13	TUTELA	6
ART. 14	VERIFICA	7

## **ART. 1 – PREMESSA**

In applicazione e nel rispetto

1. del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 – “Codice in materia di protezione dei dati personali”,
2. del “Provvedimento generale sulla videosorveglianza” del 29 aprile 2004,
3. del “Decalogo delle regole per non violare la privacy” emesso dal Garante per la protezione dei dati personali che definisce i criteri a cui attenersi per lo svolgimento di attività di videosorveglianza,
4. della L.R. 23 marzo 2004, n. 6 “Politiche regionali integrate in materia di sicurezza”,
5. del D.L. 23-02-2009, N. 11, convertito con modificazioni in Legge n. 38 del 23/4/2009,
6. dei pareri già espressi dal Garante per la protezione dei dati personali in merito a progetti di videosorveglianza realizzati in altre realtà e le relative osservazioni espresse,

l’Amministrazione Comunale stabilisce quanto segue in merito alle finalità che si perseguono attraverso il sistema di videosorveglianza e alle conseguenti procedure per la gestione operativa del sistema con particolare riferimento all’accesso, lettura e trattamento delle informazioni.

Il Comune di Val della Torre nella sua qualità di titolare del trattamento dei dati personali, rientrando nel campo di applicazione del presente regolamento, adempie agli obblighi di notificazione preventiva al Garante per la protezione dei dati personali, qualora ne ricorrano i presupposti, ai sensi e per gli effetti degli artt. 37 e 38 del Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

## **ART. 2 – FINALITÀ**

Il sistema è rivolto a tutta la comunità complessivamente intesa. La realizzazione e la gestione del sistema di videosorveglianza è finalizzata a:

- prevenire fatti criminosi attraverso un’azione di deterrenza che la presenza di telecamere è in grado di esercitare
- favorire la repressione degli stessi fatti criminosi qualora avvengano nelle zone controllate dalle telecamere ricorrendo alle informazioni che il sistema sarà in grado di fornire
- assicurare i cittadini attraverso una chiara comunicazione sulle zone sorvegliate
- rilevare infrazioni al codice della strada con le modalità e le omologazioni di legge;
- rilevare situazioni di pericolo per la sicurezza pubblica, consentendo l’intervento degli operatori;
- prevenire e reprimere illeciti di natura penale, quali atti di vandalismo o danneggiamento agli immobili ed in particolare al patrimonio comunale e di disturbo alla quiete pubblica.

L’archivio dei dati registrati costituisce, inoltre, per il tempo di conservazione successivamente stabilito, un patrimonio informativo per le finalità di polizia giudiziaria con eventuale informativa nei confronti dell’Autorità Giudiziaria competente a procedere in caso di rilevata commissione di reati.

In ossequio al disposto del “Provvedimento generale sulla videosorveglianza” del 29 aprile 2004, la cittadinanza è informata della presenza delle telecamere e della loro ubicazione a mezzo di apposita segnaletica collocata in ogni zona in cui sia ricompreso un percorso video sorvegliato.

## **ART. 3 – CARATTERISTICHE GENERALI DEL SISTEMA E MODALITÀ DI FRUIZIONE DEI DATI**

Il sistema di videosorveglianza è costituito da 11 telecamere fisse destinate alla videosorveglianza di spazi pubblici, attive 24 ore su 24 e da un Centro di Gestione e Controllo che registra, conserva e cancella dopo il tempo previsto le immagini registrate.

Le telecamere, installate in luoghi pubblici, piazze e strade, provvederanno ad inviare le immagini visualizzate, al Centro di Gestione e Controllo che registra le immagini raccolte su idoneo supporto, conservandole per un periodo massimo di 7 (sette) giorni.

Il Centro di Gestione e Controllo ha sede presso l’edificio Comunale sito in Piazza Municipio 1, presso cui è presente l’apparecchiatura per la visualizzazione in tempo reale delle immagini raccolte nonché di registrazione ed archiviazione delle immagini.

Il sistema di videosorveglianza è a circuito chiuso e trasmette le immagini mediante una rete apposita di trasmissione dati a mezzo di rete upline – wireless privata e crittografata. Le immagini sono inaccessibili da qualunque apparecchiatura non abilitata all’accesso. Pertanto è esclusa l’interconnessione con altri sistemi o con altri archivi dati, nonché l’accesso ad esso da altri terminali ed elaboratori.

Le immagini vengono registrate nel Centro di Gestione e Controllo che è accessibile solamente al personale autorizzato, per la gestione e manutenzione del sistema, dall'Amministrazione Comunale con apposito provvedimento; l'accesso alle immagini è possibile solamente con chiave personale.

Il sistema consente, di volta in volta all'operatore, dotato di necessaria autorizzazione e chiave di accesso:

- la visione in tempo reale delle immagini, con o senza controllo del sistema
- l'accesso alle immagini videoregistrate, conservate sotto forma di dati digitali, attraverso programma riservato e l'eventuale trasferimento dei dati d'archivio su di idoneo supporto.

#### **ART. 4 – TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI**

Il Comandante della Polizia Municipale in servizio, o altra persona nominata dal Sindaco, domiciliati in ragione delle funzioni svolte in Val della Torre presso l'ufficio della Polizia Locale, nella sede municipale, Piazza Municipio 1, è designato quale responsabile del trattamento dei dati personali rilevati, ai sensi per gli effetti dell'art. 1, comma 3, lett. e). E' consentito il ricorso alla delega scritta di funzioni da parte del designato nel solo caso di assenza del servizio per ferie o malattia, previa approvazione del Sindaco.

Il responsabile individua, a sua volta, tra gli appartenenti al Servizio di Polizia Municipale, i soggetti incaricati del trattamento dei dati, che offrono le maggiori garanzie di affidabilità e riservatezza nell'espletamento del servizio. Egli inoltre vigila sull'utilizzazione dei dati e sul trattamento delle immagini in conformità alle vigenti disposizioni di legge e alle finalità di istituzione del sistema.

#### **ART. 5 – MODALITÀ DI ACCESSO AI DATI**

L'accesso al Centro di Gestione e Controllo e ai dati da esso raccolti e trattati è consentito esclusivamente al Responsabile del Servizio di Polizia Municipale ed agli incaricati (appartenenti al stesso Servizio) da egli stesso designati.

I predetti, in base a periodici piani operativi selezionano, continuativamente ed alternativamente, le zone da monitorare mediante videosorveglianza.

Ogni singolo accesso ai dati sarà annotato in apposito registro su cui saranno indicati, a cura di un incaricato del servizio, identità completa della persona che accede ai dati, titolo dell'accesso, orario di ingresso e di uscita dello stesso e, in caso di accesso all'archivio delle registrazioni, gli estremi del provvedimento autorizzativo, che dovrà essere esibito.

Il registro cartaceo di cui sopra potrà essere sostituito da un archivio elettronico, con pari caratteristiche di sicurezza ed attendibilità.

#### **ART. 6 – PROCEDURE PER L'ACCESSO ALLE INFORMAZIONI IN CASO DI ATTI CRIMINOSI**

Le procedure per accesso alle immagini possono essere attivate:

- Sulla base di denunce formali di atti criminosi da parte dei cittadini.
- Sulla base di segnalazioni relative ad atti criminosi pervenute agli Organi di Polizia.
- Sulla base di atti criminosi che vengono rilevati direttamente dagli operatori di Polizia nel visionare le immagini trasmesse in diretta dalle telecamere o nell'esercizio delle proprie funzioni.

Nei casi su riportati, una volta stabilita la necessità di accedere alla lettura di immagini, l'organo di Polizia Giudiziaria procedente, informa uno degli incaricati al fine di attivare la procedura di accesso e lettura delle immagini.

L'accesso e la lettura delle immagini vengono realizzati presso il Centro di Gestione e Controllo dal Responsabile o da uno dei propri incaricati, tramite le rispettive chiavi di accesso.

Le immagini, una volta visionate, saranno riversate dal sistema su apposito ed idoneo supporto magnetico.

Tale supporto magnetico sarà consegnato all'organo di Polizia Giudiziaria che prenderà in custodia il materiale.

L'organo di Polizia Giudiziaria consegnerà il materiale ricevuto in custodia alla Procura della Repubblica per la successiva trattazione del caso.

I dati, la cui consultazione non sia richiesta entro il predetto tempo massimo di conservazione presso il Centro di Gestione e Controllo saranno cancellati in modo automatico.

E', comunque, vietata ogni forma di circolazione all'esterno ed utilizzazione delle informazioni e dei dati per finalità diverse da quelle previste dal presente atto.

## **ART. 7 – DIRITTI DELL'INTERESSATO**

In relazione al trattamento dei dati personali l'interessato, dietro presentazione di apposita istanza, ha diritto:

- a) di conoscere l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
- b) di essere informato sugli estremi identificativi del titolare, del responsabile e degli incaricati, oltre che sulle finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
- c) di ottenere, a cura del responsabile, senza ritardo e comunque non oltre 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta, ovvero di 30 giorni previa comunicazione all'interessato se le operazioni necessarie per un integrale riscontro sono di particolare complessità o se ricorre altro giustificato motivo:
  1. la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano anche se non ancora registrati e la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, delle modalità e delle finalità su cui si basa il trattamento; la richiesta non può essere inoltrata dallo stesso soggetto se non trascorsi almeno novanta giorni dalla precedente istanza, fatta salva l'esistenza di giustificati motivi;
  2. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
  3. di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.

Per ciascuna delle richieste di cui al comma 1, lett. c), n. 1), può essere chiesto all'interessato, ove non risulti confermata l'esistenza di dati che lo riguardano, un contributo spese, non superiore ai costi effettivamente sopportati e comprensivi dei costi del personale, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.

Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire, per iscritto delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia.

Le istanze di cui al presente articolo possono essere trasmesse al titolare o al responsabile anche mediante lettera raccomandata, telefax o posta elettronica o comunicata oralmente, che dovrà provvedere in merito entro e non oltre quindici giorni.

Nel caso di esito negativo alla istanza di cui ai commi precedenti, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

## **ART. 8 – INFORMAZIONI RESE AL MOMENTO DELLA RACCOLTA**

Il Comune di Val della Torre, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 13 del D. Lgs 30 giugno 1993, n. 196, si obbliga ad affiggere un'adeguata segnaletica permanente, nelle strade e nelle piazze in cui sono posizionate le telecamere, su cui è riportata la seguente dicitura: "Area videosorvegliata - La registrazione è effettuata dalla Polizia Locale per fini di sicurezza" come indicato nel provvedimento del Garante del 29 aprile 2004.

Il Comune di Val della Torre, nella persona del titolare, si obbliga a comunicare alla comunità cittadina l'avvio del trattamento dei dati personali, con l'attivazione dell'impianto di videosorveglianza, l'eventuale incremento dimensionale dell'impianto e l'eventuale successiva cessazione per qualsiasi causa del trattamento medesimo, ai sensi del successivo art. 11, con un anticipo di giorni dieci, mediante l'affissione di appositi manifesti informativi e/o altri mezzi di diffusione locale.

## **ART. 9 – CESSAZIONE DEL TRATTAMENTO DEI DATI**

In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento i dati personali sono:

- a) distrutti;
- b) ceduti ad altro titolare purché destinati ad un trattamento in termini compatibili agli scopi per i quali i dati sono raccolti;
- c) conservati per fini esclusivamente istituzionali dell'impianto attivato.

La cessione dei dati in violazione di quanto previsto dal comma precedente lett. b) o di altre disposizioni di legge in materia di trattamento dei dati personali è priva di effetti. Sono fatte salve le sanzioni amministrative, penali e civili previste dalla legge.

## **ART. 10 – LIMITI ALLA UTILIZZABILITÀ DI DATI PERSONALI**

La materia è disciplinata dall'art. 14 del Codice in materia di protezione dei dati approvato con D. Lgs 30 giugno 2003, n. 196.

## **ART. 11 – DANNI CAGIONATI PER EFFETTO DEL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI**

La materia è regolamentata per l'intero dall'art. 15 del Codice di cui al precedente articolo.

## **ART. 12 – COMUNICAZIONE**

La comunicazione dei dati personali da parte del Comune di Val della Torre a favore di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, è ammessa quando è prevista da una norma di legge o regolamento. In mancanza di tale norma la comunicazione è ammessa quando è comunque necessaria ed esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali e può essere iniziata se è decorso il termine di cui all'art. 19 comma 2 del D. Lgs 30 giugno 2003, n. 196.

Non si considera comunicazione, ai sensi e per gli effetti del precedente comma, la conoscenza dei dati personali da parte delle persone incaricate ed autorizzate per iscritto a compiere le operazioni del trattamento dal titolare o dal responsabile e che operano sotto la loro diretta autorità.

E' in ogni caso fatta salva la comunicazione o diffusione di dati richiesti, in conformità alla legge, da Forze di Polizia, dall'Autorità Giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici ai sensi dell'art. 58, comma 2° del D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196 per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati.

## **ART. 13 – TUTELA**

Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dagli artt. 100 e seguenti del D. Lgs 30 giugno 2003, n. 196.

In sede amministrativa, il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4 - 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è il responsabile del trattamento dei dati personali, così come individuato dal precedente art. 5.

## **ART. 14 – VERIFICA**

L'attivazione del sistema prevede un periodo di sperimentazione di sei mesi, alla cui scadenza, e sulla base dei risultati ottenuti, le modalità di gestione del sistema, la procedura di accesso e la lettura delle informazioni potranno essere, se necessario, integrate e/o adeguate allo scopo di renderle maggiormente funzionali alle finalità individuate, fermi restando i requisiti che rendono conformi il sistema di videosorveglianza al Codice Privacy e ed alle disposizioni del Garante Privacy in materia di videosorveglianza.